



COMUNE DI UGENTO
Provincia di Lecce

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI**

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 e modificato con l'art. 30 L. 07.12.1999 n. 472, integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il DPR 16 settembre 1996 n. 610

APPROVATO CON D. C. C. n° 26 del 30/07/2013

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Committente: GEMA S.p.A.
Progettista: dott. arch. Antonio LECCI

Revisione a cura del
Comando di Polizia Municipale

GIUGNO 2012

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Obiettivi e dimensionamento ed elaborati del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	pag. 3
Art. 2	Elaborati del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	pag. 4
Art. 3	Attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari	pag. 4
Art. 4	Aree di intervento	pag. 4
Art. 5	Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 12 e 14	pag. 5
Art. 6	Obblighi del titolare dell'impianto	pag. 5
Art. 7	Caratteristiche tecniche	pag. 6
Art. 8	Ubicazione degli impianti fuori dal centro abitato	pag. 6
Art. 9	Ubicazione degli impianti dentro il centro abitato	pag. 6
Art. 10	Ubicazione degli impianti nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo e nel Parco Naturale Regionale	pag. 6
Art. 11	Limitazioni e divieti	pag. 7
CAPO II – PUBBLICITÀ ESTERNA ORDINARIA		
§ 1 Pubblicità Permanente		
Art. 12	Mezzi pubblicitari durevoli	pag. 8
	a) Preinsegne	
	b) Cartelli pubblicitari	
	c) Paline e pensiline fermata autobus	
	d) Transenna parapetonale	
	e) Totem	
	f) Altre forme di pubblicità permanente	
Art. 13	Installazione di impianti privati di pubblicità esterna permanente su suolo pubblico	pag. 11
§ 2 Pubblicità Temporanea		
Art. 14	Mezzi pubblicitari temporanei	pag. 12
	a) Striscione	
	b) Gonfalone	
	c) Locandina	
	d) Altre forme di pubblicità temporanea	
Art. 15	Installazione di impianti privati di pubblicità esterna temporanea su suolo pubblico	pag. 13
CAPO III – PIANO DELLE AFFISSIONI		
Art. 16	Campo di attuazione	pag. 13
Art. 17	Prescrizioni ubicative	pag. 13
Art. 18	Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo e nel Parco Naturale Regionale	pag. 14
Art. 19	Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. 14
Art. 20	Servizio affissioni del Comune	pag. 14
Art. 21	Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. 14
Art. 22	Effettuazione delle affissioni dirette a carattere commerciale	pag. 15
Art. 23	Effettuazione delle affissioni dirette a carattere necrologico	pag. 15
CAPO IV – INSEGNE DI ESERCIZIO		
Art. 24	Norme generali	pag. 15
Art. 25	Prescrizioni specifiche	pag. 16
Art. 26	Procedure per l'installazione delle insegne di esercizio	pag. 17
CAPO V – NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE		
Art. 27	Supporti provvisori	pag. 17
Art. 28	Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico	pag. 17
Art. 29	Definizione di pubblicità abusiva	pag. 17
Art. 30	Accertamento delle violazioni	pag. 18
Art. 31	Adeguamento alla normativa degli impianti esistenti	pag. 18
Art. 32	Veicoli speciali destinati alla pubblicità itinerante	pag. 18
Art. 33	Deroghe	pag. 19
Art. 34	Sanzioni	pag. 19
Art. 35	Norma di rinvio	pag. 19

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi e dimensionamento del Piano generale degli impianti pubblicitari

Obiettivo principale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni (d'ora in avanti denominato Piano) è regolamentare la distribuzione degli impianti per la pubblicità all'interno del centro abitato del Comune di Ugento, dei centri abitati delle Frazioni di Gemini e Torre San Giovanni e dei centri abitati delle Marine di Torre Mozza e Lido Marini, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie¹.

Il Piano del Comune di Ugento è redatto ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.L.vo 507/93 e a modifica ed integrazione dei vigenti regolamenti: *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'* e *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI*.

Il Piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

All'interno dell'intero territorio comunale il Piano stabilisce una superficie massima ammissibile di spazi per:

1. la *pubblica affissione e l'affissione diretta dei privati su impianti di proprietà dell'amministrazione comunale*
2. la *pubblicità esterna permanente e l'affissione diretta su impianti privati (su suolo pubblico)*

pari a **1700 mq**, così ripartiti:

- Superficie per la pubblica affissione e per l'affissione diretta dei privati su impianti di proprietà dell'amministrazione Comunale mq 1000, in conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507, tenuto conto della popolazione del Comune al censimento del 2011 (12.348 ab.).
- Superficie per la pubblicità esterna permanente e l'affissione diretta su impianti privati (su suolo pubblico) pari a massimo **mq 700**, a cui dovranno essere sottratti gli impianti esistenti conformi o resi conformi secondo quanto stabilito da questo Piano. **E' vietato installare nuovi impianti su suolo privato.** (all'interno del centro abitato)

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni e per la affissione diretta su impianti di proprietà dell'amministrazione Comunale è ripartita come appresso:

- **20%** per le affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale.
- **77%** destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale ovvero concesso in appalto.
- **3%** destinata alla affissione di natura commerciale (Affissione Diretta) effettuata direttamente sugli impianti di proprietà dell'amministrazione Comunale da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato.

Per pubblicità esterna si intende quella effettuata su impianti privati in spazi pubblici e su aree private, per quelli esistenti, già autorizzati alla data di approvazione del presente piano. Sono escluse dalle quantità definite ammissibili dal presente Piano quelle riferibili alle seguenti tipologie:

- Preinsegne (pubblicità esterna permanente)
- Striscioni (pubblicità esterna temporanea)
- Locandine (pubblicità esterna temporanea)
- Gonfaloni (pubblicità esterna temporanea)

Inoltre, non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche, quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi urbane e dell'area parco e le insegne di esercizio.

Art. 2 Elaborati del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano si articola nei seguenti elaborati:

- A. "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE";
- B. "TAV. N. 1 : CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI (centri abitati di Ugento e Gemini)" con allegate le schede di riferimento di tutti gli impianti censiti suddivisi per tipologia con numerazione progressiva, foto, formato e ubicazione;
- C. "TAV. N. 2 : CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI (centri abitati costieri)" con allegate le schede di riferimento di tutti gli impianti censiti suddivisi per tipologia con numerazione progressiva, foto, formato e ubicazione;
- D. "TAV. N. 3 : DELIMITAZIONE AREE DI INTERVENTO (centri abitati di Ugento e Gemini)";
- E. "TAV. N. 4 : DELIMITAZIONE AREE DI INTERVENTO (centri abitati costieri)";
- F. "TAV. N. 5 : IMPIANTI AFFISSIONALI COMUNALI (centri abitati di Ugento e Gemini)";
- G. "TAV. N. 6 : IMPIANTI AFFISSIONALI COMUNALI (centri abitati costieri)";
- H. "TAV. N. 7: TIPOLOGIE DI IMPIANTI AMMESSI PER LE AFFISSIONI E LA PUBBLICITA' ORDINARIA";
- I. "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA"

Art. 3 Attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni è parte integrante del *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2000 e/o successivi aggiornamenti e variazioni, e del *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2000 e/o successivi aggiornamenti e variazioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Ugento. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti pubblicitari ed affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici. La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli articoli del CAPO II delle presenti Norme tecniche di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle Pubbliche Affissioni e delle affissioni dirette. Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri edificati" (come delimitati nella D.G.M. N. 294 del 22/05/1995) e disciplina, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati, mediante l'individuazione delle deroghe al Codice della Strada.

Il Piano può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 4 Aree di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro AREE come delimitate nelle planimetrie delle TAVOLE N. 3 e N. 4 di cui al presente PIGP, e così definite:

AREA 1 comprende le aree del centro storico e di recupero edilizio di Ugento e Gemini e le aree costiere delle marine. In tale area le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari. Si opererà secondo i criteri di salvaguardia privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale.

AREA 2 comprende le aree poste all'interno dei centri abitati di Ugento, Gemini, Torre San Giovanni e Marine a prevalente destinazione residenziale; anche in questa area si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

AREA 3 comprende le restanti aree poste all'interno dei centri edificati di Ugento, Gemini, Torre San Giovanni e Marine come delimitati ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

AREA 4 comprende le aree poste al di fuori dei centri edificati di Ugento, Gemini, Torre San Giovanni e Marine come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale area l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita unicamente nel rispetto del Codice della strada. Nei casi in cui il limite dell'Area sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Area contigua soggetta a maggiore tutela.

All'interno dell'**area portuale** di Torre San Giovanni, l'esposizione della pubblicità sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto in materia dal presente piano e relativo Regolamento previa acquisizione del nullaosta dell'autorità portuale competente, se non in contrasto con eventuale regolamentazione predisposta dalla stessa Autorità portuale.

All'interno dell'**area pedonale e carrabile** dei fronte mare di Torre San Giovanni, Torre Mozza e Lido Marini, non sarà consentita l'installazione di impianti pubblicitari permanenti salvo le insegne di esercizio, le transenne parapetonali e i totem. Le transenne parapetonali e i totem potranno essere installati unicamente nei punti e quantità che saranno concordate con l'Amministrazione, se riterrà utile l'installazione di detti impianti, e nel pieno rispetto delle condizioni che saranno imposte al richiedente. E' consentito l'esercizio della pubblicità temporanea di cui al successivo articolo 14.

All'interno dell'**area pedonale e carrabile** di Piazza San Vincenzo (compreso Largo Duomo), di Piazza Adolfo Colosso (compreso Corso Umberto I) e di Via Castello, non sarà consentita l'installazione di impianti pubblicitari salvo le insegne di esercizio, le bacheche e i totem. Le bacheche e i totem potranno essere installati unicamente nei punti e quantità che saranno concordate con l'Amministrazione, se riterrà utile l'installazione di detti impianti, e nel pieno rispetto delle condizioni che saranno imposte al richiedente. E' consentito l'esercizio della pubblicità temporanea di cui al successivo articolo 14.

Art. 5 Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 12 e 14

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari di cui ai successivi articoli 12 e 14 del presente Regolamento. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata da parte dell'Ente proprietario della strada. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata dal Comune di Ugento previo nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario della strada.

Chiunque intende procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione all'Ufficio S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Ugento. Per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 12, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza presso gli uffici del Comune di Ugento di cui al precedente comma, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato all' art. 12 e successivi delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel *Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*, alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia. Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 12 dovranno essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale. Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoci al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini. Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Copia della domanda sarà restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale. Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'avvenuto pagamento della Tassa di occupazione suolo pubblico e gli eventuali canoni di concessione o locazione. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 12 sarà rilasciata dall'Ufficio SUAP, previo parere degli Uffici comunali interessati. Essa ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle precedenti condizioni di autorizzazione dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

Art. 6 Obblighi del titolare dell'impianto

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 12 e 14 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione immediata e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente, il Sindaco, tramite l'Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio, potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 12 e 14 è a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli articoli 12 e 14 sono a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo.

Il titolare dell'impianto a qualsiasi titolo è obbligato a procedere alla rimozione immediata dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 12 e 14 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte dell'Ufficio competente o dell'ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio con spese a carico del titolare, fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art. 12 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, strada e data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto alla sostituzione della targhetta, il comune provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge

Art. 7 Caratteristiche tecniche

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 12 e 14 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi. Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

Art. 8 Ubicazione degli impianti fuori dal centro abitato

Fuori dal centro abitato la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 12 e 14 sarà effettuata in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e a quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli.

Art. 9 Ubicazione degli impianti dentro il centro abitato

All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo (E) ed (F) in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art. 12 nel rispetto delle seguenti distanze:

prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	7 m*
dopo le intersezioni stradali, degli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	7 m*
dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari permanenti	15 m**
dai Mezzi Pubblicitari temporanei	10 m**
<i>*per impianti in aderenza o su muro e paralleli al senso di marcia, tale valore corrisponde a: 1 m</i>	
<i>** per impianti in aderenza o su muro e paralleli al senso di marcia, tale valore corrisponde a: 0 m</i>	

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza (misurata dalla massima sporgenza dell'impianto) di m 0,50 dalla carreggiata e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1991.

Art. 10 Ubicazione degli impianti nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo e nel Parco Naturale Regionale

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali ovvero in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione competente (art. 153 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico artistico o archeologico ovvero in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della Soprintendenza (art. 49 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

All'interno dell'area del Parco Naturale Regionale *Litorale di Ugento*, non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari fatta eccezione delle sole preinsegne e totem; l'esposizione della pubblicità sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto in materia dai Regolamenti e programmi specifici predisposti dall'Ente Parco.

Art. 11 Limitazioni e divieti

E' vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 12 nei seguenti punti:

- secondo i disposti di cui al 3° comma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 495/92 e più precisamente:

- a. Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. In corrispondenza delle intersezioni;
- c. Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e. In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. Sui ponti e sottoponti ferroviari;
- g. Sui cavalcavia e loro rampe;

- in corrispondenza di curve;

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;

- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

- sui ponti e sottoponti non ferroviari;

- sui cavalcavia stradali e loro rampe;

- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 12 e 14 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento trasversale con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento come certificato da tecnico qualificato in sede di richiesta;
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Al sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.

E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiere ondulate o reti; l'affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera o legno e dotate di cornice poste in opera in sicurezza.

Per quanto riguarda la pubblicità mediante autocarri e rimorchi ad uso speciale (es: vele) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Questa tipologia di impianti pubblicitari non deve contrastare con il Codice della Strada in particolare con l'art. 23 del C.d.S. e l'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice, dal cui combinato disposto si evince che la pubblicità apposta sui veicoli non deve essere tale da ingenerare confusione con la segnaletica stradale, da arrecare disturbo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
- A questo tipo di impianti si applicano, quando non sono in movimento, le norme in materia di distanza e dimensioni previste per i cartelli stradali essendo ad essi assimilabili. Conseguentemente devono rispettare le prescrizioni riferite alla tipologia "cartelli pubblicitari"; è vietata loro la sosta nelle AREE 1 così come definite dal presente Piano e la misura max. ammessa è di cm 300x200. Tale limitazione si rende necessaria al fine di evitare che le vele costituiscano un mezzo per eludere la normativa relativa a dimensioni e distanze degli impianti pubblicitari.
- Gli autocarri e rimorchi ad uso speciale adibiti a pubblicità possono effettuare, nelle aree in cui la sosta è consentita, soste non superiori a due ore. Al fine di verificare e facilmente controllare che venga rispettato il suddetto limite massimo di due ore, è fatto obbligo, per tutti i veicoli recanti questo tipo di pubblicità, possedere il disco orario. Tale limite giornaliero si rende necessario poiché essendo la vela un mezzo pubblicitario esclusivamente di "movimento", qualora si dovesse ammettere una sosta più lunga, finirebbe con l'identificarsi sostanzialmente con la pubblicità temporanea, la quale però è soggetta ad autorizzazione ed a eventuale canone di occupazione di suolo pubblico e non prevede questo tipo di impianto fra le tipologie ammesse.
- E' consentita la sosta di uno solo di detti veicoli senza limitazioni di orario (sosta notturna, ecc.) nelle seguenti localizzazioni:
 - Parcheggio su Via Mare fronte Via San Giacomo ad Ugento;
 - Piazzale del campo sportivo di Via Taurisano ad Ugento;
 - Parcheggio su Corso Uxentum prima di Via Enrico Dandolo a Torre San Giovanni;
 - Parcheggio su Corso Vittoria (nei pressi del villaggio) località Fontanelle.

Al fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D. D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.

CAPO II **PUBBLICITA' ORDINARIA**

§ 1 ***Pubblicità permanente***

Art. 12 Mezzi pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano viene esercitata esclusivamente per mezzo di preinsegne, cartelli pubblicitari, paline e pensiline fermata autobus, transenne parapetonali, totem ed altri mezzi pubblicitari. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri.

Sono altresì soggetti ad autorizzazione comunale i veicoli (carrelli, rimorchi ecc.) ubicati all'interno di proprietà private in vista della pubblica via che riportino messaggi pubblicitari.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

Dal censimento degli Impianti in atto al 22/06/2012 la superficie della pubblicità esercitata sui mezzi pubblicitari durevoli non affissionistici (con esclusione delle preinsegne) risulta pari a circa 341,00 mq.

a) Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km, da essa.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a 1,25 x 0,25 m; non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta; non possono essere usati materiali rifrangenti. Sulla stessa faccia del singolo impianto la medesima attività può essere pubblicizzata una sola volta.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm 30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m 0,50 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede così come indicato nell'art. 9 del presente Regolamento. Per l'installazione di una sola preinsegna, l'altezza minima del bordo inferiore del supporto non potrà essere inferiore a m 2,20 dal piano di posa. L'installazione delle preinsegne non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria con preciso riferimento ai disposti del Codice della Strada; lungo le strade locali è ammessa l'installazione purché non generino occultamento o confusione con la segnaletica esistente, o pericolo per la circolazione veicolare.

Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, l'eventuale marchio e/o simbolo e/o sede della stessa. Sullo stesso sito le preinsegne devono essere raggruppate con un unico supporto. È ammesso un abbinamento di massimo n. 5 preinsegne per ogni supporto a condizione che abbiano la stessa dimensione; sono consentiti abbinamenti superiori, per un massimo di n. 10 preinsegne, solo con l'installazione di totem.

Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

L'installazione delle preinsegne fuori del centro abitato sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, con particolare riferimento all'art. 51, comma 13, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
- c) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.

b) Cartelli pubblicitari

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici. Il supporto recante il cartello pubblicitario sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante e conforme alle tipologie riportate nella Tavola n. 7 del presente Piano; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm 0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m 0,50 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede e comunque così come indicato nell'art. 9 del presente Regolamento; in nessun caso potrà aggettare sulla carreggiata. In ciascun tratto di strada all'interno della stessa AREA, da intersezione a intersezione, i cartelli pubblicitari saranno tutti della stessa tipologia e dimensioni. Su ciascun impianto può essere esposto un solo cartello pubblicitario, per mezzo del quale potrà essere pubblicizzata una sola attività su ciascuna faccia. L'impianto può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta. Ciascun cartello pubblicitario sarà corredato della prescritta targhetta metallica con l'indicazione dell'Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione e data di scadenza dell'autorizzazione. La targhetta metallica sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

L'installazione dei cartelli pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che non vi sia impedimento alla libera circolazione dei disabili.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a quanto previsto per la tipologia della strada dal D. Lgvo. N. 285/1992.

Al fine di non generare confusione, è vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari della stessa tipologia delle paline fermata autobus.

Dal censimento degli impianti in atto al 29/05/2012 risultano n° 118 cartelli pubblicitari permanenti (di proprietà privata) per complessivi 287,10 mq circa.

La superficie complessiva prevista nel presente Piano per la pubblicità esterna permanente a carattere commerciale è distribuita in complessivi mq 300,00 pari a circa 428 fogli del formato 70x100 cm. Gli impianti presenti sul territorio

dovranno, pertanto, essere adeguati al presente regolamento e con la tipologia consentita indicata rispettivamente nella Tavola n. 7; nelle Aree ammissibili, potranno essere installati cartelli pubblicitari di cui al presente titolo nella misura massima di 4 impianti ogni 80 metri di fronte stradale per una superficie complessiva non superiore a mq 13; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Inoltre è consentita l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente, previo nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente; tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

AREA 1 - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AREA 2 e 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq 3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato.

AREA 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

c) Paline e pensiline fermata autobus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici negli appositi spazi previsti nelle Paline e Pensiline fermata autobus regolarmente autorizzate.

L'ubicazione e l'autorizzazione all'installazione delle Paline e Pensiline fermata autobus sono in funzione delle esigenze dettate dalla rete dei trasporti locali su strada, e possono variare sia nella quantità complessiva che nella localizzazione in rapporto alle necessità dell'utenza e alle esigenze degli Enti pubblici e/o privati di gestione dei trasporti su strada.

d) Transenna parapetonale

L'Amministrazione Comunale può, a discrezione degli Uffici preposti, installare transenne parapetonali in qualsiasi AREA purché non recanti messaggi pubblicitari ovvero in deroga, sono ammesse in quei luoghi ove l'Amministrazione lo ritenesse utile ai fini delle sponsorizzazioni con i limiti fissati dal vigente Codice della Strada.

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m 1,20 recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.

Su ciascun impianto è consentita l'esposizione di un solo messaggio pubblicitario, il quale sarà ripetuto su ciascuno degli spazi pubblicitari nell'impianto; non è consentita la permanenza di elementi costituenti la transenna parapetonale privi di messaggio pubblicitario.

E' consentita l'installazione di transenne parapetonali lungo i bordi dei marciapiedi in prossimità degli attraversamenti pedonali, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza; non è consentita l'installazione di transenne parapetonali pubblicitarie in corrispondenza degli incroci. La collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m 1,00 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione dal paletto. Non è consentita l'installazione delle transenne parapetonali recanti messaggi pubblicitari in corrispondenza degli incroci stradali.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 2,10 mq per singolo impianto (pari a n° 3 transenne parapetonali).

Dal censimento degli impianti in atto al 22/06/2012 risultano n° 281 transenne parapetonali (di proprietà privata) di cui n° 77 con cartello pubblicitario pari a complessivi 53,90 mq circa.

La superficie complessiva prevista nel presente Piano per la pubblicità esterna permanente a carattere commerciale è distribuita in complessivi mq 40,00 pari a circa n° 57 fogli del formato 70x100 cm. Gli impianti presenti sul territorio dovranno, pertanto, essere adeguati al presente regolamento e con la tipologia consentita indicata rispettivamente nella Tavola n. 7.

AREA 1 – Fatto salvo quanto riportato all'art. 4, non è consentita l'installazione delle transenne parapetonali recanti pubblicità.

AREA 2 - E' consentita l'installazione delle transenne parapetonali la cui superficie destinata alla pubblicità non superi 0,70 mq per ciascuno degli elementi che costituiscono l'impianto, unicamente in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. In tale

AREA le transenne parapetonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Ugento. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario.

AREA 3 e 4 - E' consentita, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi i 2,10 mq per singolo impianto.

L'installazione delle transenne parapetonali non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima come previsto dal C.d.S. di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

e) Totem

Il totem è un manufatto mono o bifacciale a una o due facce, che per forma e dimensioni risultano collocati direttamente e ancorati a terra ovvero saldamente sostenuti da una base fissata a terra; essi possono alloggiare uno o più messaggi pubblicitari o propagandistici di carattere commerciale e istituzionale secondo criteri formali, dimensionali e visivi del tutto originali ovvero conformarsi secondo modalità di realizzazione tecnica che prevedano l'intercambiabilità delle componenti e/o messaggi pubblicitari. I totem dovranno essere di altezza minore o uguale a m 3,00 ed una larghezza non superiore a m 1,50. Il supporto sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante; esso può essere ubicato sui marciapiedi a condizione che non costituisca impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima come previsto dal C.d.S. di marciapiede libero da qualsiasi occupazione. Il totem sarà installato alla distanza minima di cm 50 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m 0,50 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede e comunque così come indicato nell'art. 9 del presente Regolamento.

AREA 1 - Fatto salvo quanto riportato all'art. 4 non è consentita l'installazione di totem recanti pubblicità.

AREA 2 e 3 - E' consentita l'installazione di totem nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

AREA 4 - E' consentita l'installazione di totem nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

f) Altre forme di pubblicità permanente

Altre forme di pubblicità permanente comprendono le bacheche, aventi anche lo scopo di integrare l'esposizione del messaggio pubblicitario con informazioni utili per il cittadino ed il turista. La bachecca è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, costituito da un pannello di supporto del messaggio pubblicitario protetto da superfici vetrate ad ante dotate di serratura, e finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici mediante affissione facilmente rimovibile di locandine o manifesti di carattere commerciale o istituzionale. Essa può essere luminosa per luce propria. L'altezza minima del bordo inferiore del supporto non potrà essere minore di m 0,60 dal piano di posa. La struttura sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante. L'impianto potrà essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli.

Le bacheche potranno essere installate solamente all'interno delle AREE 2 e 3, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7, 8 e 9, unicamente lungo la viabilità pubblica munita di marciapiedi in regola con il dimensionamento di cui al Codice della Strada (C.d.S.) misurata dal ciglio, o in allineamento con i pali pubblicitari ed altri impianti esistenti. In nessun caso potranno aggettare sulla carreggiata. L'installazione non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima prevista dal C.d.S di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

In deroga a quanto previsto nel presente Capo II, potranno essere consentite altre forme pubblicitarie promosse dalla Pubblica Amministrazione e facenti parte di un progetto complessivo finalizzato alla promozione turistica del territorio e contenenti spazi per le mappe e per la pubblicizzazione degli sponsor; tale progetto complessivo dovrà essere rispettoso delle esigenze ambientali e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

Similmente a quanto riportato al primo comma del presente articolo, sono inoltre autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o Associazioni, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

Art. 13 Installazione di impianti privati di pubblicità esterna permanente su suolo pubblico

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica dei supporti recanti preinsegne, cartelli, transenne parapetonali, ecc. e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Ugento a soggetti terzi, con procedura di affidamento ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento, in capo al Funzionario responsabile di cui all'art. 3 del Regolamento, potranno anche prevedere la concessione in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione è disciplinata da una convenzione riportante

la quantità, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti eventualmente già previsti in detti contratti.

§ 2 **Publicità temporanea**

Art. 14 Mezzi pubblicitari temporanei

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, gonfaloni, locandine e tutti i mezzi pubblicitari non indicati in elenco ma rientranti nella pubblicità temporanea a discrezione degli Uffici Competenti. L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

a) Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, collocato ad altezza minima di m 5,10 da terra. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AREA 1 - l'esposizione di striscioni è consentita solo sugli appositi supporti che saranno installati nei punti che verranno concordati con il Comune di Ugento.

AREA 2 e 3 - è consentita l'installazione di striscioni nei punti che di volta in volta saranno concordati con il Comune di Ugento.

AREA 4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta

b) Gonfalone

Il Gonfalone è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Ugento. L'esposizione dei gonfaloni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

In AREA n°4 non è consentita l'esposizione di gonfaloni.

Il gonfalone può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso può aggettare sulla carreggiata.

c) Locandina

La locandina (o cartello temporaneo bifacciale), realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m 0,70 x 1,00 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m 0,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m 1,00.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AREA 1 - E' consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali e da Associazioni politiche e culturali.

AREA 2 e 3 - E' consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AREA 4 - Non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

d) Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di volontariato, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Ugento, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive.

La pubblicità sui veicoli è regolamentata dalle disposizioni previste dal D.L.gvo n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 Installazione di impianti privati di pubblicità esterna temporanea su impianti pubblici e suolo pubblico

L'installazione dei supporti e la loro gestione sarà affidata dal Comune di Ugento a soggetti terzi con procedura ad evidenza pubblica; tali modalità possono anche prevedere l'affidamento in cambio della sistemazione e manutenzione di aree verdi, e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di manutenzione e pulizia di tali supporti sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale ne curerà anche l'installazione a proprie spese. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

Art. 16 Campo di attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

Art. 17 Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nella apposita Tavola; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita l'installazione degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 cm dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m 8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati poste sul medesimo lato della carreggiata; non possono essere luminosi; sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei, fino ad un massimo di 2 impianti; se l'impianto è posizionato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, su pareti cieche, il margine inferiore può essere abbassato ad 1 metro.

Lungo i tratti di **strade non comunali** correnti all'interno dei centri abitati, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate tipiche o ad elementi decorativi; deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm dagli angoli dei fabbricati.

Art. 18 Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo e nel Parco Naturale regionale

Fatti salvi gli impianti affissionistici esistenti e regolarmente autorizzati, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico.

Lungo le strade e nell'area del Parco Naturale Regionale, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici.

Art. 19 Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizione tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle Pubbliche Affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI UGENTO - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso.

Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "AFFISSIONE DIRETTA - DITTA TITOLARE DELL'IMPIANTO" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nella Tavola n. 7:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x200 cm e 200x200 cm.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x200 cm e 200x200 cm.

SUPPORTO MURALE O SU PALI PER POSTER mono o bifacciale, del formato 600x300 cm, in fondo metallico, sostenuto da pilastri o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm 70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici non potranno essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 20 Servizio affissioni del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 22/06/2012 risultano n° 249 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 996,00 mq pari a circa 1.423 fogli 70x100 cm.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi e sostituiti gli impianti di affissione risultanti vetusti, nonché gli impianti che risulteranno non più rispondenti alle previsioni del presente Piano. Pertanto il Piano generale degli impianti pubblicitari prevede che nel territorio comunale saranno presenti n° 250 impianti per le Pubbliche Affissioni per complessivi mq 1000,00 (circa 1.430 fogli del formato 70x100 cm).

Art. 21 Distribuzione delle Pubbliche Affissioni per finalità, attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle Pubbliche Affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nella Tavola n. 7. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITÀ ISTITUZIONALE E SOCIALE: n° 50 impianti per mq 200,00 (285 fogli del formato 70x100 cm), nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica.

SUPERFICI DI CUI ALLA LEGGE 311/04: n° 192 impianti complessivi per mq 770,00 (1100 fogli del formato 70x100 cm), nei quali potranno affiggere manifesti i soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93.

SUPERFICI A FINALITÀ COMMERCIALE: n° 8 impianti complessivi per mq 30,00 (42 fogli del formato 70x100 cm), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

L'ubicazione degli impianti, la consistenza delle superfici e la ripartizione degli spazi di cui al presente articolo può essere rideterminata ogni anno.

Art. 22 Effettuazione delle affissioni dirette a carattere commerciale

Le Affissioni dirette a carattere commerciale possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

Dal censimento degli impianti in atto al 22/06/2012 risultano n° 22 impianti affissionistici di proprietà privata per complessivi 361,00 mq pari a circa 515 fogli 70x100 cm.

La superficie complessiva prevista nel presente Piano da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette a carattere commerciale è distribuita in n° 20 poster 600x300 cm per complessivi mq 360,00 pari a circa 514 fogli del formato 70x100 cm. Gli impianti presenti sul territorio dovranno, pertanto, essere adeguati al presente regolamento e con la tipologia consentita indicata rispettivamente nella Tavola n. 7.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica e l'esposizione ordinata degli impianti per le Affissioni Dirette di carattere commerciale, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Ugento ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. Le modalità di affidamento, in capo al Funzionario responsabile di cui all'art. 3 del Regolamento, avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria, sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti per le Affissioni Dirette di carattere commerciale eventualmente già prevista in detti contratti.

Art. 23 Effettuazione delle affissioni dirette a carattere necrologico

L'Amministrazione comunale può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci ovvero ringraziamenti ovvero anniversari, ovvero partecipazioni relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente Piano. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti destinati a supportare tali comunicazioni.

Ciascun impianto reca una targhetta con l'identificazione "Comune di Ugento - Servizio Affissioni Necrologiche" e numero di individuazione dell'impianto. La tipologia consentita è quella indicata nella Tavola n. 7.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica e l'esposizione ordinata degli impianti per le Affissioni Dirette di carattere necrologico, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Ugento ai soggetti di cui all'art. 3 comma 3, del D.Lgs.507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. Le modalità di affidamento, in capo al Funzionario responsabile di cui all'art. 3 del Regolamento, avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione è disciplinata da una convenzione riportante la quantità, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti per le Affissioni Dirette di carattere necrologico eventualmente già prevista in detti contratti.

CAPO IV

INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 24 Norme generali

Le norme del presente capo hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale ai mezzi della pubblicità privata sul luogo di esercizio comunemente definite insegne di esercizio.

Si definisce insegna di esercizio una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e destinata unicamente alla pubblicazione dell'attività (compresi gli studi professionali). Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione. Ovvero

renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Ugento potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme di ciascuna AREA ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

Art. 25 Prescrizioni specifiche

Si osservano le prescrizioni ed i divieti previsti per la pubblicità di cui all'art. 11 ed inoltre:

E' vietata l'installazione delle insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus;

E' vietata inoltre l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidità e di superfici di appoggio.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione, sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli AREE di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AREA 1 – In tale AREA sono consentite solo le insegne a parete frontale, collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine e lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 10 cm dalla parete ed avere una superficie superiore a mq 1,50. Le insegne di esercizio poste nel resede di pertinenza dell'attività a cui si riferisce, non devono essere in numero maggiore ad una (1). L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l'installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

AREA 2 – In tale AREA sono consentite le insegne a parete, sia frontali che a bandiera, e le insegne su palo se installate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono.

Le insegne frontali possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano vetrine, e non possono sporgere più di 10 cm dalla parete.

Le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, non più di una per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività; possono sporgere dalla parete per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm, non possono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale aggetto ai 50 cm del solaio soprastante, hanno un'altezza massima di 70 cm, e sono poste ad un'altezza minima di 2,20 m. dal marciapiede (in assenza di marciapiede non è consentita l'installazione di insegne a bandiera) calcolata a partire dal punto più basso dell'insegna stessa; non è consentita l'installazione delle insegne a bandiera sullo spigolo d'angolo della facciata di pertinenza dell'attività. Non è consentita l'installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate.

Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 9, saranno poste ad un'altezza minima di 3 m da terra, a distanza minima di 2 m da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e non potranno aggettare sulla proprietà pubblica; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq 1,50; l'insegna può essere luminosa per luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

AREA 3 – In tale AREA sono consentite le insegne a parete e a giorno.

Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'AREA 2; le insegne frontali possono essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre, vetrate e balconi per tutta la loro lunghezza, e avranno l'altezza massima pari a 70 cm.

Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a 2,00 mq, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a 4,00 m se sporgenti verso la strada e a 3 m se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 9 a distanza minima di 2 m da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e possono essere collocate anche

sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di 2,00 m. misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 50 cm dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Le insegne a giorno sui cancelli o sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a 50 cm. Le insegne a giorno poste sulle coperture sono consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, sono collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per distanza pari almeno ai due terzi della loro altezza, e hanno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano.

In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AREA 4 - In tale AREA è autorizzabile l'installazione delle insegne unicamente nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o la luce intermittente. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

Nelle aree e fabbricato di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Ugento può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste nel presente articolo.

Art. 26 Procedure per l'installazione di insegne di esercizio

Chiunque intenda installare nel territorio comunale insegne di esercizio o variare quelle già installate deve presentare apposita dichiarazione di inizio attività (DIA) indirizzata all'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ugento.

Almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo, deve presentare denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità degli impianti da installarsi al presente Piano e/o al vigente Codice della strada, nonché il rispetto delle norme di sicurezza.

Esclusivamente nei casi di installazione di targhette di studi professionali delle dimensioni non superiori a cm 29,7 x 42 è sufficiente presentare apposita dichiarazione di inizio attività (DIA) indirizzata all'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ugento.

Dove occorre, le dichiarazioni devono essere accompagnate dall'attestazione di verifica di staticità.

L'installazione di insegne di esercizio è subordinata alla preventiva acquisizione degli atti di assenso qualora ricadano in luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, storico artistico o archeologico, ovvero in prossimità di essi.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le Pubbliche Affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e la recinzioni temporanee installati sul suolo comunale.

Art. 28 Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico

Gli impianti pubblicitari e affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso potrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Regolamento.

In caso di adozione da parte del Comune di Ugento dei Piani urbani di cui al presente articolo, le disposizioni autorizzative di cui alla presente normativa dovranno essere adeguate in conformità a quanto previsto nei Piani adottati.

Art. 29 Definizione di pubblicità abusiva

E' considerato abusivo l'impianto pubblicitario che risulti privo di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) senza titolo autorizzativo;
- b) difforme rispetto all'autorizzazione in almeno una delle seguenti fattispecie: tipologia, caratteristiche, messaggio esposto;
- c) inutilizzato decorsi 90 giorni dall'installazione (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Ugento);
- d) ubicato in posizione diversa da quella indicata nell'istanza di autorizzazione;

e) munito di autorizzazione scaduta.

Sono altresì soggetti alle sanzioni di legge gli impianti pubblicitari in difformità ai disposti di cui all'art. 54 del D.P.R. 495/92 e quelli privi di targhetta identificativa dell'impianto di cui all' art. 55 del D.P.R.495/92.

E' considerata nulla l'autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione risultata non veritiera ad un successivo controllo fermo restando l'applicazione delle norme di Legge in materia.

E' considerata decaduta l'autorizzazione il cui titolare non abbia provveduto all'installazione dell'impianto entro 60 giorni dal rilascio della stessa (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Ugento).

Art. 30 Accertamento delle violazioni

Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano, l'Ufficio della Polizia Municipale o, in caso di esternalizzazione del servizio, la Società titolare della Concessione per la Riscossione dei tributi del Comune di Ugento procederà ad individuare gli impianti pubblicitari abusivi come definiti nel presente Regolamento di attuazione.

L'attività di cui al precedente comma e l'opera di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi potrà essere espletata da ditta appositamente incaricata dal Comune di Ugento.

Nel caso di accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive ai sensi del presente Regolamento, documentato con opportuna rilevazione fotografica, la Soc. di Riscossione Tributi adotterà le procedure previste dall'art. 24 del D.Lgs.507/93. Pertanto a seguito della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà ad eseguire il relativo accertamento ed a redigere apposito verbale di contestazione delle violazioni ai sensi del vigente Codice Stradale, applicando le sanzioni previste.

A seguito delle contestazioni il Comune disporrà la rimozione dell'impianto. In caso di inottemperanza entro il termine stabilito, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione dell'impianto abusivo anche tramite la ditta di cui al precedente comma, addebitando ai responsabili le spese sostenute. La ditta incaricata potrà effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e dalla procedura di rimozione.

L'irrogazione delle sanzioni non esclude il pagamento dell'imposta, del canone se dovuto, della tassa di occupazione del suolo pubblico, e delle relative sanzioni tributarie e interessi.

Art. 31 Adeguamento alla normativa degli impianti esistenti

I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Ugento dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare a qualsiasi titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni; l'avvenuta rimozione dovrà essere comunicata al Comune.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Ugento ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta. Tale adempimento dovrà avvenire secondo le modalità previste di cui all'art. 58 del Regolamento di attuazione del C.D.S. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di un contratto pluriennale con il Comune di Ugento ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'impianto alla scadenza del contratto in vigore.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art. 6 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dal presente Regolamento e dalle Leggi in materia.

Art. 32 Veicoli speciali destinati alla pubblicità itinerante

E' sempre e comunque vietata in AREA 1 la pubblicità effettuata mediante sosta, protratta per oltre 30 minuti in una unica via, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse dei veicoli di cui all'art. 54 lettera g) del D.Lgs. n. 285/1992 e art. 205 comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/1992 nonché dei veicoli di cui all'art. 53 comma 1 leggera g) ed h) del D.Lgs. n. 285/1992 ed art. 200 comma 2 lettera e) del D.P.R. 495/1992.

I suddetti veicoli se lasciati in sosta in AREA 1 per oltre 30 minuti, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia priva di efficacia.

E' possibile eseguire pubblicità all'interno delle restanti Aree mediante la sosta in strade e piazze pubbliche o in vista di esse dei veicoli di cui all'art. 54 lettera g) del D.Lgs. n. 285/1992 e art. 205 comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/1992 nonché dei veicoli di cui all'art. 53 comma 1 leggera g) ed h) del D.Lgs. n.285/1992 ed art. 200 comma 2 lettera e) del D.P.R. 495/1992.

Tale pubblicità è limitata alla sosta del veicolo per un tempo massimo di 120 minuti con l'obbligo del conducente a segnalare chiaramente ed in maniera visibile l'orario di arrivo.

Su detti veicoli se lasciati in sosta oltre i 120 minuti consentiti la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia priva di efficacia.

Per le violazioni ai precedenti commi si applica la sanzione prevista dall'art. 23 comma 4 e 11 del C.d.S. le spese relative alla copertura e/o alla rimozione della pubblicità saranno poste a carico del trasgressore.

Art. 33 Deroghe

Sono in deroga dal presente regolamento e sempre previa autorizzazione le insegne riferite alle seguenti attività:

- Posti di Polizia e di Soccorso in genere
- Farmacie
- Tabaccherie e monopoli

Tali insegne non dovranno contenere messaggi pubblicitari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare congruo numero di insegne riferite alle attività di cui sopra.

Art. 34 Sanzioni

Per il controllo il Comune si avvale del Corpo della Polizia Municipale.

Il Concessionario, in ottemperanza alla convenzione stipulata, provvederà sia alla segnalazione di impianti abusivi, sia, su richiesta dell'Ufficio competente, alla loro rimozione.

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e dalle Leggi in materia di Pubblicità ed affissioni, le violazioni degli articoli del presente Regolamento saranno sanzionate come previsto dal *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2000 e/o successivi aggiornamenti e variazioni e dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei principi fissati dalla Legge n. 689/1981 - proventi dal Comune di Ugento - *Autorità Competente Sindaco o Funzionario responsabile* -

Art. 35 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia ai regolamenti comunali, alle norme ed alle leggi vigenti in materia.